

STUDIO LEGALE POMERO & ASSOCIATI
Associazione Professionale

Avv. Luca Martino

patrocinante in cassazione

12037 SALUZZO (CN) - CORSO ROMA 23 int. 2

TEL.0175/47168 - FAX 0175/47221

info@studiolegalepomero.it

lucamartino@studiolegalepomero.it

luca.martino@pecordineavvocatisaluzzo.it

avv. PIERLUIGI POMERO
avv. ELENA POMERO
avv. LUCA MARTINO
avv. GIORGIO PANERO
avv. MAURIZIO PAOLETTI
Avv. LUIGI GIULINI RICHARD
P. Iva 00399250042

Avv. LAURA ALLASIA
Avv. SONIA RE
Avv. STEFANIA ARNOLFO

Egregio Signor
Sindaco del Comune
di SAMPEYRE
dott. Domenico Amorisco

Saluzzo, li data trasmissione mezzo pec

Rif: Comune di Sampeyre/Consorzio Sampeyre Turismo a r.l.

OGGETTO: *Parere pro veritate.*

Gentile Signor Sindaco,

il Comune di Sampeyre, quale socio di maggioranza del Consorzio Sampeyre Turismo, consorzio costituito nelle forme della società a responsabilità limitata ed avente personalità giuridica autonoma con attività propria verso l'esterno, mi chiede di esprimere motivato parere *pro veritate* in merito ad alcuni quesiti di seguito riassunti.

Mi si chiede:

- se sia consentito ad una pubblica amministrazione concludere contratti o accordi di transazione, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la transazione concerna rapporti contenziosi tra la pubblica amministrazione, da una parte, ed una società di capitali partecipata dalla medesima pubblica amministrazione, dall'altra;

- quali siano gli adempimenti formali e le modalità da seguire per la sottoscrizione e la preventiva approvazione/autorizzazione alla transazione;

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

- quali siano le ragioni di pubblico interesse pubblico in virtù e per il perseguimento delle quali l'amministrazione potrebbe determinarsi alla transazione di una vertenza, sia essa attuale o potenziale;

- se nel caso che interessa (stante la propria partecipazione alla consortile Sampeyre Turismo) il Comune - quale socio titolare della maggioranza delle quote della consortile - sia tenuto o meno in forza di legge o dell'atto costitutivo o per altre ragioni a farsi carico dei debiti sociali verso terzi;

- se l'amministrazione comunale sia tenuta o meno all'accertamento di debiti fuori bilancio in relazione ad eventuali crediti rivendicati nei suoi confronti dalla società consortile partecipata, ancorchè non risultanti dai bilanci comunali d'esercizio approvati;

- se i debiti ed i crediti della società consortile Sampeyre Turismo debbano o meno risultare a bilancio della consortile medesima per essere rivendicati ed azionati;

- se e quali adempimenti l'amministrazione comunale debba porre in essere per l'approvazione dei bilanci della consorziata, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in relazione ai residui attivi risultanti dai bilanci d'esercizio approvati, prima d'ora non azionati per il loro realizzo;

- se allo stato attuale la consortile Sampeyre Turismo possa richiedere ai soci, siano essi di maggioranza che di minoranza, versamenti integrativi, proporzionali o meno alla rispettiva partecipazione, e se sì a quale titolo; in particolare se, nell'ambito della procedura di liquidazione volontaria in atto, possa il liquidatore della società consortile (stante l'incapienza del fondo consortile) richiedere indistintamente ai soci l'erogazione di fondi per il saldo di debiti, privilegiati e/o urgenti (quali ad esempio i debiti verso i lavoratori dipendenti o assimilati);

- se e quali siano i soggetti (soci ovvero terzi, e segnatamente precedenti amministratori sociali), tenuti al pagamento dei tributi evasi e delle relative sanzioni ed interessi di mora;

- se e quali siano gli adempimenti che deve porre in essere il Comune a seguito della nota in data 18.12.2018, con la quale la società Sampeyre Turismo contestava la sussistenza ed esigibilità dei residui attivi a bilancio e, in ogni caso, la loro estinzione per prescrizione.

I quesiti sottoposti all'attenzione dello scrivente hanno ad oggetto i controversi rapporti tra il Comune di Sampeyre (da una parte) e la società consortile Sampeyre Turismo a responsabilità limitata (dall'altra), persona giuridica di cui lo stesso Comune di Sampeyre è tra i soci fondatori, titolare del pacchetto di maggioranza.

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

Le diverse questioni ricapitolate in epigrafe assumono attuale rilevanza tenuto conto che la consortile Sampeyre Turismo è inattiva ormai da alcuni anni e versa in una situazione economico-finanziaria di sostanziale insolvenza.

Va detto *in primis* che da una disamina sommaria degli elementi contabili posti alla mia attenzione, la società consortile Sampeyre Turismo, ora in regime liquidazione volontaria, parrebbe non essere soggetta a procedure concorsuali.

E' interesse comune e condiviso dei soci di maggioranza e di minoranza addivenire quanto prima allo scioglimento della società medesima, ormai inattiva da tempo, e quindi inutile in relazione agli scopi per cui venne costituita, anche al fine di scongiurare costi ed oneri aggiuntivi per la sua gestione ordinaria.

Onde pervenire al suo scioglimento, è giocoforza che la procedura di liquidazione volontaria avviata giunga a completamento, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Preliminare alla redazione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione è la liquidazione dell'attivo, cui mi consta il liquidatore nominato stia attendendo.

Fanno parte dell'attivo alcuni cespiti mobiliari di proprietà della società consortile (il riferimento è ai mezzi battipista), acquistati anni or sono dalla consortile con la garanzia fideiussoria prestata in solido dai soci privati di minoranza, nonché alcune pretese creditorie, allo stato in corso di verifica ed accertamento sia nell'an che nel quantum, anche nei confronti del comune di Sampeyre, anche per spese asseritamente sostenute ed anticipate per conto del Comune (note 10.12.2011 e 4.2.2013)

Con riguardo, invece, al passivo, consta che il Comune di Sampeyre abbia richiesto alla società consortile con nota prot. 3137 del 26.4.2018 il pagamento della somma di € 231.256,88 oltre interessi e rivalutazione, relativamente a residui attivi risultanti dai bilanci comunali negli anni approvati, somme asseritamente dovute al Comune in virtù della convenzione sottoscritta in data 9.2.2006 per la gestione degli impianti sciistici di Sampeyre, richiesta che la consortile ha contestato con nota 18.12.2018.

Le pretese creditorie della società consortile verso il Comune di Sampeyre e le pretese creditorie di quest'ultimo nei confronti della società consortile, così come risultanti, almeno in parte, dai rispettivi bilanci (consta che l'importo dei citati residui attivi non figurino quali poste passive nei bilanci consuntivi della società consortile, approvati anche dai rappresentanti del Comune), non sono state al momento oggetto di alcuna iniziativa giudiziale o anche solo conservativa.

Va da sé, pertanto, che trattasi di una controversia allo stato potenziale ed eventuale, controversia che entrambe le parti hanno prima d'ora manifestato l'intenzione di definire in via transattiva, prevenendo una lite giudiziale, con oggettivi costi di causa ed altrettanto oggettivi rischi di soccombenza per il Comune e la certa inesigibilità del proprio credito, pur non avendo posto in essere alcuna azio-

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

ne di accertamento e recupero, per la condivisibile opportunità di non farsi carico inutilmente di spese di lite.

Così il liquidatore in carica – dott. Roberto Bono – per quanto riguarda la società consortile Sampeyre Turismo; così la Giunta Comunale, nell'interesse del Comune, nella doppia veste di creditore della società consortile partecipata e di socio di maggioranza nella partecipata medesima.

Nulla osta in linea di principio che la testè sommariamente riassunta vertenza potenziale possa essere oggetto di un accordo transattivo, ovvero di un contratto con cui ex art. 1965 c.c., le parti, facendosi reciproche concessioni, pongano fine ad una lite già incominciata o prevenzano una lite che può sorgere tra di loro, anche creando, estinguendo o modificando rapporti diversi da quelli oggetto di pretesa e contestazione (transazione c.d. novativa).

La transazione deve risultare per iscritto, a pena di nullità, sia che coinvolga parti private che pubbliche. Deve vertere esclusivamente su diritti disponibili e può essere siglata solo dalla parte che abbia la capacità *ex lege* di disporre dei diritti che ne formano l'oggetto.

Qualora sia una parte pubblica ad apprestarsi alla transazione, la scelta di transigere deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dalla pubblica amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede transattiva.

La Giurisprudenza contabile ritiene illegittima – e quindi foriera di responsabilità erariale - la transazione che ponga fine ad una controversia pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per la parte pubblica ed in presenza della rinuncia della controparte all'azione giudiziaria (Corte Conti sez, Controllo 15.11.2012 n. 24).

Non è giustificabile invece il ricorso alla transazione nei casi in cui la pretesa verso la PA sia manifestamente infondata, al punto da escludere la *cd res dubia* legittimante l'accordo transattivo, intervenga con un terzo creditore il cui credito verso la parte pubblica sia inesigibile perché prescritto, ovvero quando la transazione sia manifestamente svantaggiosa per la parte pubblica (Corte Conti, seg. Giur. Abruzzo 5.1.2012 n. 1).

In ogni caso la transazione deve essere preceduta da una adeguata istruttoria sotto il profilo tecnico e legale, istruttoria in esito alla quale sia evidenziato l'interesse pubblico apprezzabile, attuale e concreto alla definizione del contenzioso, tale da legittimare – unitamente alla preventiva adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula del contratto – l'organo e/o il funzionario competenti alla sottoscrizione.

In chiusura, quelle che seguono sono le linee guida elaborate dalla giurisprudenza contabile in tema di transazione (Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo Lombardia del 4.5.2018):

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

"- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la **legittimazione soggettiva** e la **disponibilità dell'oggetto**, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la **natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione**. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di **razionalità, congruità e prudente apprezzamento**, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la **convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio**, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'**esistenza di una controversia giuridica** (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto **diritti disponibili** (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Av. Luca Martino

potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);

*- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la **patrimonialità del rapporto giuridico**".*

Fatte queste brevi premesse, nulla osta a che nel caso di specie una transazione – previa l'adeguata istruttoria di cui s'è detto – possa intervenire tra il Comune, da una parte, e la società consortile partecipata, ora in liquidazione e quindi in persona del liquidatore, dall'altra, non ostandovi per nulla il fatto che il Comune sia socio (e per giunta di maggioranza) della consortile.

La transazione ipotizzata avrebbe ad oggetto la reciproca rinuncia alle rispettive pretese creditizie, come prima d'ora formalizzate.

Il Comune dal canto suo rinuncierebbe alla pretesa creditoria di cui ai residui attivi di bilancio, che la controparte contesta siano dovuti e per il quali eccepisce – almeno in parte la prescrizione –, sul presupposto della loro oggettiva inesigibilità in concreto stante l'acclarato stato di insolvenza della debitrice e sul presupposto che non vi sono altri soggetti, siano essi i soci di minoranza o terzi garanti della consortile, tenuti in solido al pagamento dei crediti sociali e quindi anche del debito verso il Comune.

Ma c'è di più.

Alla rinuncia del Comune a far valere il proprio credito (come detto di fatto inesigibile e di quantomeno dubbia sussistenza tenuto conto che a tali residui attivi non corrisponde alcuna posta passiva nei bilanci annuali di esercizio della consortile, pure approvati dai rappresentanti del Comune) farebbe da corrispettivo la integrale rinuncia della consortile alle proprie pretese creditizie verso il Comune, pretese magari contestabili nel merito e certamente nel quantum, ma di certo allo stato non prescritte stanti gli atti interruttivi intercorsi.

A tale rinuncia della consortile si accompagnerebbe anche un formale impegno della stessa a curare e concludere una sorta di "concordato stragiudiziale" con il proprio ceto creditizio, con parziale stralcio delle pretese, in modo tale da pervenire ad un bilancio finale di liquidazione in pareggio ed alla liquidazione totale del passivo societario, scongiurando in radice eventuali e future azioni di accertamento e condanna dei creditori sociali in tutto o in parte insoddisfatti ai danni del Comune di Sampeyre.

Rischio più che mai concreto. Non tanto perché il Comune di Sampeyre è socio di maggioranza della consortile (quale mero socio varrebbe anche per il Comune lo scudo della responsabilità limitata, in ragione del tipo societario prescelto), quanto perché – a fronte della incapienza del fondo

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

consortile (art. 2614 c.c.) - delle obbligazioni assunte dal consorzio a favore e/o nell'interesse di un singolo consorziato è tenuto a rispondere in via solidale il consorziato medesimo, e per l'intero.

Così nel caso di specie in cui il consorzio è stato dichiaratamente costituito ex art. 113bis TUEL ed ha operato negli anni quale *longa manus* del Comune socio di maggioranza (ergo quale mandatario esclusivo) per la gestione degli impianti e delle piste da sci del comprensorio di Sampeyre, che il comune aveva interesse fossero aperti e fruibili per la promozione del territorio, del turismo e delle attività economiche comunali e locali, e cioè per scopi e finalità proprie dell'ente territoriale e della comunità rappresentata.

Del resto, che l'attività del Consorzio fosse prestata nell'interesse del socio di maggioranza lo conferma la disposizione di cui all'art. 11 della convenzione di gestione cui si rimanda, secondo cui il Comune (proprio quale parte che affidava il servizio e nel cui interesse il servizio era svolto) era tenuto a ripianare anno per anno le perdite di esercizio in caso di bilancio consortile chiuso in passivo.

Del pari è ammissibile e giustificabile in concreto, sempre al fine condiviso di pervenire ad un bilancio di liquidazione in pareggio ed allo scioglimento e cancellazione della società senza debiti residui insoddisfatti, tenuto conto della responsabilità solidale del Comune verso i creditori sociali per attività svolte nell'interesse del Comune, che in sede di transazione il Comune si faccia carico, in continuità con quanto già fatto in passato per ripianare parte delle perdite di bilancio, di oneri economici integrativi, limitatamente a quanto necessario al liquidatore per coprire l'esposizione finale derivante dal concordato stragiudiziale perfezionato.

In definitiva, la transazione ipotizzata dovrebbe prevedere quale parte principale la reciproca rinuncia integrale alle pretese creditorie, dando atto in premessa della concreta inesigibilità del credito di parte pubblica e del comune interesse a chiudere la procedura di liquidazione della consortile, con l'accollo da parte del Comune - e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2615 c.c. - di un impegno economico (con tanto di precisa indicazione dell'importo e dei tempi di erogazione), da destinare alla liquidazione del passivo societario così come risultante dal concordato stragiudiziale.

Ciò detto con riguardo al primo e più articolato dei quesiti, nel seguito si prendono in esame le ulteriori questioni.

Come già accennato, la transazione deve essere preceduta da adeguata istruttoria ed all'esito dalla deliberazione collegiale che autorizzi il Sindaco o chi per esso a siglarla.

Ritengo che - versandosi in materia contrattuale, tenuto anche conto della rilevanza della questione e dei risvolti economici sul bilancio che ne deriverebbero, sia per lo stralcio dei residui attivi oggetto di rinuncia per l'accollo di una quota parte dei debiti sociali residui - la deliberazione sia di competenza consigliare.

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

In difetto di legittimazione consigliare, la transazione sarebbe nulla e – ove parimenti sottoscritta – impegnerebbe la responsabilità erariale dell'organo sottoscrittore.

Le ragioni di pubblico interesse sottese alla transazione dovrebbero essere esplicitate non tanto nella premessa del testo di scrittura quanto nella deliberazione autorizzativa, con riguardo:

- all'interesse a liquidare e sciogliere in tempi brevi la società consortile, ormai inattiva da anni, con inutili e superflui costi di gestione;
- evitare un contenzioso reciproco tra partecipata e socio di maggioranza ed il relativo rischio di soccombenza, con risparmio di spese e compensi di lite;
- evitare un contezioso inutile e antieconomico per il Comune in relazione ai residui attivi oggetto di rinuncia stante l'acclarato stato di insolvenza della partecipata debitrice;
- evitare che i creditori sociali insoddisfatti dal fondo consortile (pacificamente incapiente) agiscano in via di accertamento e condanna verso il Comune ex art. 2615 c.c.;
- pervenire ad una definizione stragiudiziale del passivo consortile, contenendo l'onerosità della procedura liquidatoria per il Comune.

Che il Comune sia tenuto a farsi carico dei debiti sociali insoddisfatti s'è già detto più sopra in ragione non tanto e non solo dell'art. 11 della convenzione di gestione (che regolava il rapporto con la sola consortile all'epoca in cui la convenzione era in essere), quanto dell'art. 2615 c.c. che viceversa sancisce la solidarietà verso l'esterno tra fondo consortile e patrimonio del consorzio nel cui interesse le obbligazioni sono state assunte.

A parere di chi scrive, l'accertamento quale debito fuori bilancio del credito complessivamente rivendicato dalla consortile non è adempimento cui attendere preventivamente rispetto all'autorizzazione alla transazione.

Sarà viceversa onere del Consiglio Comunale accertare - ad autorizzazione accordata, ovvero contestualmente alla stessa autorizzazione - quale debito fuori bilancio il debito sociale oggetto di accollo ex art. 2615 c.c. ai fini del pareggio di bilancio liquidatorio.

Allo stesso modo, per essere oggetto di pretesa e rivendica verso il Comune, non è necessario che i crediti di Sampeyre Turismo risultino dai bilanci precedentemente approvati: il credito sussiste - ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi - a prescindere dai relativi adempimenti fiscali e contabili, ben potendo essere accertato in sede giudiziale, nei limiti temporali della prescrizione.

In altre parole, non occorre che dai bilanci precedentemente approvati dalla Consortile risultino crediti rivendicati, quali voci attive: è facoltà e dovere del liquidatore, nella sua attività di accertamento e realizzo dell'attivo, procedere a tutti gli adempimenti ritenuti opportuni e necessari per il soddisfo delle ragioni dei creditori sociali, ivi compreso l'accertamento (se del caso giudiziale) e il realizzo dei crediti di cui abbia avuto contezza dalla disamina degli atti contabili e delle vicende societarie in genere, incorrendo in caso contrario in grave inadempimento al suo mandato.

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

Quanto all'approvazione dei bilanci consuntivi della consortile, preso atto che i bilanci 2017 e 2018 non sono stati approvati e non sono suscettibili di approvazione in ragione proprio della ~~controversia potenziale in atto e della discordanza tra i dati contabili comunali ed i dati contabili della~~ consortile, sarà gioco forza dare atto di tale impossibilità e procede unicamente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una volta autorizzata e siglata la transazione e definito il piano concordatario stragiudiziale.

Stante l'intervento di controllo della Procura Regionale, consiglieri all'amministrazione di sottoporre la bozza di accordo transattivo di prossima stesura e della delibera consigliare autorizzativa alla Corte dei Conti in sede consultiva, onde averne preventivo conforto di correttezza e fattibilità degli adempimenti.

S'è detto più su che ai soci della partecipata (eccezione fatta per quanto detto in relazione al solo Comune ex art. 2615 c.c.) si applica il regime della responsabilità limitata ai conferimenti, avendo i soci optato in sede costitutiva per la forma della società a responsabilità limitata.

Dei debiti sociali risponde il consorzio con il proprio fondo per effetto dell'autonomia patrimoniale di cui all'art. 2614 comma 2 c.c., stante l'avvenuta soppressione della responsabilità solidale del o dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del consorzio (legge 10.5.1976 n. 377).

Sarebbe stato sì possibile per l'assemblea deliberare a regime contributi annuali a carico dei soci, da determinarsi tempo per tempo in via rigorosamente preventiva per le esigenze di gestione futura della Società (*ergo* in sede di approvazione del bilancio preventivo, art. 22 Statuto), anche ai sensi dell'art. 2615ter comma 2 c.c., sia in proporzione – che non - alle relative partecipazioni.

Viceversa, in regime di liquidazione volontaria non è consentito al liquidatore pretendere dai soci il versamento di contributi o fondi ex art. 22 Statuto, nemmeno per il pagamento di debiti societari scaduti, privilegiati o urgenti, quali potrebbero essere i debiti verso lavoratori dipendenti o assimilati.

Un discorso a parte occorre svolgere per quanto concerne gli obblighi di garanzia propri dei soci di minoranza in relazione all'acquisto dei mezzi battipista: i soci privati sono gravati da fideiussione che – ove escussa – ne comporterebbe l'obbligo di pagare il debito principale, salvo poi il diritto a surrogarsi ex art. 1949 c.c. all'istituto mutuante per quanto speso nei confronti dell'obbligato principale (la consortile) e quindi agire in regresso (per capitale, interessi e spese) verso la consortile *in primis*, ma anche – e sempre previa eventuale causa di accertamento della solidarietà ex art. 2615 c.c. – in solido verso il Comune per le ragioni già esposte.

Ciò in quanto l'acquisto dei mezzi battipista era evidentemente finalizzato alla gestione degli impianti sciistici e l'obbligo di pagarne il prezzo – avvenuto con le somme mutate dall'istituto garantito dai soci privati - costituisce per l'effetto una obbligazione assunta nell'interesse (ed a favore) del Comune socio di maggioranza, in pendenza della convenzione di gestione.

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

Non si trascuri, a conferma di ciò, che negli anni successivi alla scadenza della convenzione i mezzi in questione sono stati continuativamente usati per la battitura e cura delle piste del comprensorio di Sampeyre, anche da parte dei successivi gestori (ed appaltatori del Comune), senza alcun corrispettivo per tale uso in favore della consortile.

Anche tale diritto di regresso dei fideiussori ex art. 1950 c.c. potrebbe essere oggetto della transazione oggetto del presente parere: a tal fine il credito per regresso dei soci privati (quali fideiussori escussi) dovrebbe essere contemplato e definito a stralcio nel piano concordatario stragiudiziale, con una quota parte eventuale del credito a carico degli stessi privati (quota che ben potrebbe essere fissata in ragione della loro partecipazione sociale) e la restante parte a carico del Comune.

La previsione di una quota parte a carico dei fideiussori escussi è *conditio sine qua non* affinché sussista la causa tipica alla transazione (le cd. *reciproche concessioni*) – diversamente sarebbe nulla per difetto di causa *in parte qua* - e per dare evidenza all'interesse e convenienza alla transazione per la parte pubblica.

Quanto ai tributi evasi, il debito fa capo alla consortile, quale soggetto passivo di imposta.

Così il debito per sanzioni ed interessi di mora, relativamente al quale unico soggetto debitore verso l'Erario è la consortile.

Dubbia – ma non esclusa - la possibilità per l'Erario di agire in via solidale verso il Comune ex art. 2615 c.c. per le ragioni esposte più sopra: vero è che il presupposto dell'imposta evasa ed accertata è l'attività esterna svolta dalla consortile, attività che come si è detto è stata posta in essere nell'interesse del socio di maggioranza alla gestione continuativa del comprensorio.

Ciò nondimeno non si tratta di una obbligazione direttamente riferibile ad un interesse del Comune di Sampeyre, quale potrebbe essere l'acquisto di beni o servizi direttamente riconducibili alla attività di gestione.

Anche tali debiti erariali dovranno in ogni caso essere contemplati nell'attività liquidatoria in corso.

Ben potrebbe il liquidatore avvalersi – ove ne sussistano i presupposti di legge – della facoltà prevista per la cd *rottamazione delle cartelle*, se del caso con rateizzazione di pagamento, al fine di eliminare il debito per interessi e sanzioni.

La rottamazione delle cartelle farebbe venire meno ogni questione in merito alle omissioni fiscali riferibili ai precedenti amministratori, omissioni cui mi consta siano seguiti agli accertamenti dell'imposta evasa anche la comminatoria di sanzioni e la maturazione di interessi.

Per tali ultime due voci sarebbe diritto della consortile – o del Comune in via di surroga ove fosse il Comune a farsi carico della quota parte del debito in sede di ripianamento – agire nei confronti dei precedenti amministratori per il rimborso della relativa spesa sulla scorta della loro responsabilità gestionale, quantomeno colposa.

**STUDIO LEGALE
POMERO & ASSOCIATI**
Associazione Professionale
Avv. Luca Martino

Ciò ovviamente nei limiti delle sanzioni comminate nell'arco dell'ultimo decennio, stante l'applicabilità – ritengo – del termine decennale di prescrizione, versandosi non in ipotesi di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma in ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal mandato di amministrazione.

Dal ultimo, in relazione alla richiesta di indicazione degli adempimenti necessari ed opportuni a seguito della nota 18.12.2018 della consortile, nessun adempimento è richiesto all'ente in relazione alla contestazione dei residui attivi.


Suggerisco invece – quanto alla rivendica creditizia - di richiedere alla consortile medesima (e per essa al liquidatore) un dettaglio aggiornato della pretesa con indicazione sia delle voci di credito rivendicate, sia dei relativi importi.

Tale dettaglio esplicativo è imprescindibile per poter dar corso ad una istruttoria precisa ed esauritiva ai fini delle decisioni da assumere in punto transazione della vertenza.

Sperando di avere risposto ai quesiti postimi, rimango a disposizione

Cordialmente

Avv. Luca Martino



CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Tra

il **Comune di Sampeyre** (C.F. e P.IVA _____), in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore dott. Domenico Amorisco, nato a _____, il _____, res. _____ (C.F. _____) autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione giusta delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____, pubblicata in data _____;

da una parte

e **SAMPEYRE TURISMO Società Consortile a responsabilità limitata**, ora in liquidazione volontaria, con sede in Sampeyre (Cuneo) _____, (C.F. e P.IVA _____), in persona del liquidatore nominato dott. Roberto Bono, nato a _____, il _____, con studio in _____, (C.F. _____)

dall'altra

e

MARTINO Gianfranco, nato a Moncalieri il 31/1/1969, residente in Sampeyre, Via Calchesio n. 7 (C.F.: MRT GFR 69A31 F335L), **GIRAUDO Mauro**, nato a Cuneo il 30/10/1964, residente in Sampeyre, via Cavour n. 26 (C.F. GRD MRA 64R30 D205H) e **GIUSIANO Fabio**, nato a Cuneo il 7/5/1971, residente in Sampeyre, Via Roma n. 50 (C.F.: GSN FBA 71D07 D205T),

dall'altra

premessato che

- a) In data 5/8/2005 è stata costituita tra il Comune di Sampeyre ed i sigg.ri Martino Gianfranco, Giraudo Mauro e Giusiano Fabio una società

consortile nelle forme della responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113bis comma 1 lett. b) D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e artt. 2615 ter e 2462 e segg.ti C.C., come consta da rogito notaio Paolo Amianto in pari data (rep. 6169, racc. 879).

- b) La società consortile è stata costituita nelle forme della responsabilità limitata e senza fini di lucro, al dichiarato fine di dare attuazione all'accordo di programma fra Regione, Provincia e Comunità Montana (art. 4 Statuto) ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 3.8.2005, per l'organizzazione di attività di sviluppo del turismo e del territorio di Sampeyre e della Valle Varaita, anche con la gestione di attività e di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, con particolare riferimento ad impianti di risalita ed innevamento artificiale, tennis ed altro.
-
- c) In forza dell'art. 3 dello Statuto il capitale sociale della società consortile - € 18.750,00, integralmente versato - era ed è diviso per le seguenti quote: il Comune di Sampeyre per il 60% del capitale; i sigg.ri Martino Gianfranco, Girauda Mauro e Giusiano Fabio per il 13,33% cadauno del capitale.
- d) La società consortile Sampeyre Turismo, in forza di convenzione stipulata con il Comune di Sampeyre in data 9.2.2006, ha gestito sino al _____ gli impianti sciistici (piste ed impianti di risalita) siti sul territorio comunale di Sampeyre e di proprietà del Comune di Sampeyre, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 20 del 9.2.2006.
-
- e) Allo scadere della convenzione (31.5.2015), la società consortile Sampeyre Turismo ha di fatto cessato la propria attività ed è - da allora ad oggi, senza soluzione di continuità - inattiva.
- f) La società consortile Sampeyre Turismo versa in una situazione di acclarata difficoltà economico-patrimoniale, così come consta dai

bilanci consuntivi annuali approvati dall'assemblea, l'ultimo dei quali relativo all'esercizio 2016.

-
- g) Non sono stati viceversa approvati dall'assemblea della società consortile i bilanci di esercizio relativi agli anni 2017 e 2018, e ciò per l'insorgenza di reciproche contestazioni e pretese creditorie tra la Società Consortile Sampeyre Turismo da una parte ed il Comune di Sampeyre (socio di maggioranza e controparte contrattuale nell'ambito della convenzione di gestione citata alla lettera d) che precede, dall'altra.
- h) In particolare, il Comune di Sampeyre ha rivendicato e rivendica nei confronti della società consortile Sampeyre Turismo un credito di € 231.256,88 per le annualità 2010-2013, come consta dai residui attivi di cui al titolo III dei bilanci consuntivi comunali approvati, relativamente a somme che la Società Consortile avrebbe dovuto versare al Comune in forza della convenzione di gestione 9.2.2006 (lett. d), come da nota in data 26.4.2018 prot. 3137.
- i) La società consortile Sampeyre Turismo, dal canto suo, contesta di essere debitrice delle somme indicate al capoverso che precede, ed al tempo stesso rivendica nei confronti del Comune di Sampeyre diversi crediti, sia ai sensi dell'art. 11 della convenzione di gestione sottoscritta in data 9.2.2006 (disposizione che prevedeva l'obbligo per il Comune di Sampeyre di versare un contributo annuale secondo le richieste della Società Consortile con l'intento di contribuire al ripianamento di eventuali perdite subite dalla stessa società), sia per spese ed obbligazioni assunte e sostenute in pendenza di gestione in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sampeyre, sia da ultimo per l'uso dei mezzi battipista e di materiale di proprietà consortile di cui negli ultimi anni il Comune avrebbe disposto senza versare alcuna indennità o rimborso, come consta da nota in data 18.12.2018, al prot. n. _____ del Comune.

- j) La società consortile Sampeyre Turismo, allo stato attuale, presenta debiti verso terzi, contratti nell'esercizio della propria attività, per l'ammontare di € _____, come consta dagli accertamenti contabili effettuati dal liquidatore in carica, fatte salve ulteriori e/o diverse sopravvenienze passive.
- k) Per quanto concerne la somma di € _____, quale debito verso la Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. per la restituzione del finanziamento erogato dall'istituto per l'acquisto dei mezzi battipista (i mezzi battipista LH500 e K200 sono i maggiori cespiti costituenti l'attivo del fondo consortile, oltre a giraffa ed attuatore per innevamento artificiale e materiale vario), hanno prestato fidejussioni personali i soci Martino Gianfranco, Girauda Mauro e Giusiano Fabio, in solido e per l'intero, sino a concorrenza dell'intero debito.
-
- l) E' interesse condiviso di tutte le parti della presente scrittura addivenire ad un accordo transattivo che prevenga ogni eventuale e reciproca lite tra la società consortile Sampeyre Turismo da una parte ed i soci, Comune di Sampeyre e soci privati dall'altra, relativamente ai rapporti di debito e credito reciprocamente indicati nella presente premessa.
- m) E' altresì interesse della intera compagine sociale – e del Comune in particolare – che la procedura di liquidazione volontaria avviata della società consortile Sampeyre Turismo sia completata nel più breve tempo possibile, tenuto conto che la società consortile è da anni inattiva, come tale del tutto inutile per gli scopi per i quali era stata costituita, anche al fine di contenere i costi e gli oneri di gestione per il protrarsi della procedura liquidatoria ed evitare l'aggravamento del passivo.
-

Tutto ciò premesso, considerato ed osservato, tra le parti

si conviene e stipula

quanto segue:

1. Il Comune di Sampeyre dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, senza riserve e condizioni, ad ogni propria pretesa creditoria nei confronti e verso la società consortile Sampeyre Turismo e segnatamente ai crediti di cui ai residui attivi a bilancio consuntivo ed esercizio 2018 per l'importo di € 231.256,88 e relativi interessi, impegnandosi contestualmente a dare corso agli adempimenti deliberativi e contabili necessari per l'adeguamento del bilancio comunale in conformità.
2. La società consortile Sampeyre Turismo dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, senza riserva alcuna, ad ogni propria pretesa creditoria nei confronti del Comune di Sampeyre e nei confronti dei sigg.ri Martino Gianfranco, Girauda Mauro e Giusiano Fabio in relazione ai rapporti societari intercorsi, meglio indicati in premessa, fatto salvo quanto convenuto nel seguito della presente.
3. La società consortile Sampeyre Turismo, in persona del liquidatore, si impegna a completare entro e non oltre la data del _____ il concordato stragiudiziale avviato con i creditori sociali per lo stralcio parziale dei debiti sociali, al fine di definire in tempi contenuti il passivo societario definitivo e contenere quanto l'esposizione societaria complessiva nei limiti auspicati di € _____ XXXX _____;
4. Del pari si impegna a definire il contenzioso in essere con l'Erario per gli avvisi di accertamento notificati, al fine di contenere il debito sociale al solo importo dell'imposta evasa, con stralcio di sanzioni ed interessi di mora, ove possibile;
5. I sigg.ri Martino Gianfranco, Girauda Mauro e Giusiano Fabio, ciascuno in solido e per l'intero, si impegnano a versare in favore della società consortile Sampeyre Turismo la somma di € ___ ZZZZ _____, da destinare a cura del liquidatore al parziale pagamento del debito sociale verso la Cassa di Risparmio di Saluzzo

s.p.a., con conseguente liberatoria degli stessi dall'obbligazione fideiussoria. L'importo di cui al presente capo dovrà essere versata in favore della Società Consortile entro 30 giorni dalla formale richiesta del liquidatore. Per tale importo i sigg. Martino Gianfranco, Giraudo Mauro e Giusiano Fabio dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa per rivalsa, anche parziale, verso la società consortile e/o verso il Comune di Sampeyre;

6. Il Comune di Sampeyre, onde consentire alla società consortile Sampeyre Turismo e per essa al liquidatore di dare esecuzione agli impegni assunti nel concordato stragiudiziale di cui al punto 3 che precede ed agli impegni assunti verso l'Erario in sede di adesione di cui al punto 4 che precede, si impegna a versare in favore della società consortile Sampeyre Turismo la somma di €

____YYYY_____ (XXXX- ZZZZ, quale importo versato dai soci privati di cui al capo 5), somma che il liquidatore della società consortile dal canto suo si impegna ad impiegare esclusivamente per il pagamento a saldo dei creditori sociali e del debito verso l'Erario di cui ai citati punti 3 e 4;

7. L'importo di cui al capo 6 che precede dovrà essere versato in favore della Società Consortile entro 30 giorni dalla formale richiesta del liquidatore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento degli adempimenti di cui ai punti 3 e 4.
8. Qualora all'esito delle attività di cui ai punti 3 e 4 il debito finale della società consortile verso terzi dovesse risultare inferiore all'importo di cui all'impegno assunto dal Comune (____XXXXX____), l'importo che il Comune si è impegnato a versare in favore della società consortile dovrà intendersi ridotto e contenuto al minor debito oggetto di accertamento, sempre al netto di quanto previsto al capo 5 quanto ad impegno economico dei soci privati.

9. La società consortile Sampeyre Turismo si impegna a cedere in proprietà al Comune di Sampeyre i mezzi battipista Lh500 e K200 nonché le altre attrezzature in proprietà, nello stato di manutenzione ed usura in cui attualmente versano, senza pretendere alcun corrispettivo dal Comune di Sampeyre cessionario.
10. Le parti convengono essere facoltà della società Consortile, qualora ne ritenga l'opportunità e convenienza, optare per l'alienazione a terzi di uno od entrambi i mezzi battipista e degli altri materiali; in tal caso l'impegno economico assunto dal Comune nei confronti della società consortile quale contributo per la copertura del passivo societario di cui ai punti 3 e 4 dovrà essere ridotto di un importo pari al valore di realizzo dei mezzi battipista (uno o entrambi) e dei materiali ricavato dalla società consortile con la vendita a terzi e comunque di un importo non inferiore ad € ___K K K K___ per il mezzo Lh500 ed € ___J J J J___ per il mezzo K200; l'opzione di cui al presente capo dovrà essere esercitata dalla Società, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente scrittura.
11. Le parti tutte, ad avvenuto perfezionamento della presente scrittura di transazione, daranno corso, ciascuno per quanto di competenza, ai necessari incombeni per l'adempimento delle obbligazioni assunte, onde consentire quanto prima al liquidatore la predisposizione del bilancio finale di liquidazione, alla cui approvazione i soci provvederanno in sede assembleare.
12. Ad avvenuta approvazione del bilancio di liquidazione finale e di ogni relativo adempimento, la società consortile Sampeyre Turismo verrà definitivamente sciolta.
13. La presente scrittura è soggetta a registrazione: il pagamento della relativa imposta farà capo ai soci in misura proporzionale alle rispettive quote.

14. Con l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente transazione, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per le ragioni e causali indicate in premessa e nella parte convenzionale, ed in ogni caso per ogni eventuale pretesa o ragione inerente e comunque connessa alla partecipazione, gestione e liquidazione della società consortile, ed all'attività da questa svolta dalla costituzione allo scioglimento, senza riserve e nulla escluso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sampeyre, li _____

Per il Comune di Sampeyre Il Sindaco dott. Domenico Amorisco

Per la società consortile Sampeyre Turismo Il liquidatore dott. Roberto Bono

Martino Gianfranco

Giraudò Mauro

Giusiano Fabio
